



Provincia di Sassari

SETTORE VII - AMBIENTE E RISORSE DEL TERRITORIO

ISCRIZIONE N° 04/03 del 03.04.2003.

OGGETTO: SOCIETÀ ENDESA ITALIA S.R.L., VIA MANGILI, 9 - 00197 - ROMA.
ISCRIZIONE NEL REGISTRO PROVINCIALE DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO DI
CUI AGLI ARTT. 31 E 33 DEL DLGS N. 22/97 ED AL D.M. 5 FEBBRAIO 1998.

LA DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n.22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto il D.M. 5 Febbraio 1998 così come modificato dalla Direttiva ministeriale 9 Aprile 2002 in applicazione del regolamento Comunitario 2557/2001.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 30/30 del 23.06.1998.

Vista la comunicazione di inizio attività e la relativa documentazione tecnica allegata, acclarata al protocollo di questa Amministrazione in data 26.02.2003 e successive integrazioni acclarate al protocollo del 31.03.2003, relative al recupero di gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi, di cui alla Tipologia 13.6 dell'Allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998, tramite formazione di rilevati e riutilizzo per recuperi ambientali di al punto 13.6.3, lett. c).

Considerato che le caratteristiche dei rifiuti non pericolosi individuati nell'Allegato 1 Sub.1 del D.M. 5 febbraio 1998, Tipologia 13.6, Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi, rispettano appieno quelle prescritte dal paragrafo 13.6.2 dell'allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998.

Richiamata la Direttiva 9 Aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, riferita all'applicazione del regolamento Comunitario 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti.

Vista la Relazione del tecnico incaricato dell'istruttoria tendente alla iscrizione della Ditta nel Registro Provinciale delle operazioni di recupero, redatta sulla scorta della verifica della documentazione prodotta.

Dato atto che la Ditta ha provveduto al versamento dei diritti di iscrizione di Euro 490,63 da effettuarsi in ragione di ogni anno entro il 30 aprile, previsti dal D.M. 21 Luglio 1998 n° 350.

Considerato pertanto che sussistono le condizioni per l'iscrizione nel Registro Provinciale delle operazioni di recupero ai sensi e per gli effetti degli artt.8 e 9 del Regolamento Provinciale di Gestione del Registro.

Visto l'art. 107 del Dlgs n. 267/2000.

Visto lo Statuto Provinciale.

DISPONE

L'iscrizione della Società Endesa Italia S.r.l., Sede Legale in Via Mangili, 9 - 00197 Roma, nel Registro Provinciale delle operazioni di recupero, per la seguente categoria di rifiuti:

Tipologia rifiuto: 13.6 Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi.

Codice europeo rifiuto: [100105]

Provenienza: 13.6.1 Produzione di biossido di titanio, di ossido di ferro; produzione di acido citrico e tartarico; produzione di energia elettrica; produzione di refrattari.

Caratteristiche del rifiuto: 13.6.2 Solfato di calcio > 70% sul secco ed eventuale presenza di silice, allumina e ossido di ferro 5-15% allo stato solido o in sospensione ovvero eventuale presenza di sostanza organica (circa 3%) nei gessi di produzione acidi citrico e tartarico.

Attività di recupero: 13.6.3 c) Formazione di rilevati e riutilizzo per recuperi ambientali, (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998) con esclusione delle ceneri derivanti dalla combustione dei rifiuti di cui ai punti 9.5 e 9.6 del presente allegato [R10].

Classe di attività di recupero: classe 2.

Tonn/anno: 60.000

Ubicazione Stabilimento: Sassari - Loc. Cabu Aspru - Fiume Santo.

Si avverte che l'inizio dell'attività potrà avvenire solo dopo l'avverarsi di una delle seguenti condizioni:

- decorrenza di 90gg dalla data di ricezione, da parte della Provincia, delle integrazioni alle comunicazioni di inizio attività pervenute in data 31.03.2003;
- ricezione di lettera della Provincia che dichiara chiuso positivamente il sub-procedimento, integrativo di efficacia, di verifica di ufficio dei requisiti, a seguito di sopralluogo da effettuarsi sempre entro lo stesso termine di cui alla lettera a).

L'iscrizione ha durata circoscritta all'arco temporale di validità della comunicazione che, ai sensi dell'art. 33, comma 5, del D.Lgs. 22/97, deve essere rinnovata entro cinque anni decorrenti dalla data di ricezione da parte della Provincia della comunicazione originaria. L'istanza di rinnovo dovrà, comunque, essere inoltrata a quest'Amministrazione, entro il termine di 90 (novanta) giorni prima della scadenza.

L'impresa, nell'esercizio delle operazioni di recupero, è tenuta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui agli artt. 31 e 33 del D.Lgs 22/97 e del D.M. 05.02.1998;
2. devono essere seguite esclusivamente le modalità di recupero di rifiuti indicate nella presente iscrizione. Qualsiasi intervento che determini una variazione permanente, anche minima alle lavorazioni suddette, deve essere comunicata a questo Settore e sarà oggetto di nuova istruttoria per l'emanazione di un nuovo provvedimento di iscrizione.
3. presso l'impianto deve essere tenuto e regolarmente compilato un Registro di carico e scarico, integrato con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti;
4. regolare gestione del M.U.D.;
5. il titolare/legale rappresentante dovrà consentire l'ingresso nell'insediamento al personale provinciale incaricato della verifica della corretta applicazione delle presenti prescrizioni e altresì consentire l'ingresso nell'insediamento al personale delegato per l'effettuazione di eventuali prelievi di campioni destinati alle analisi di controllo;

Si conferma inoltre che il presente provvedimento non sostituisce l'iscrizione all'Albo esercenti attività di smaltimento rifiuti di cui al D.M. 406/88 per le attività di trasporto di rifiuti per conto terzi, categorie 1, 2, 3, 4 e 5.

Ai sensi dell'art. 33, comma 4, del D.Lgs 22/97, qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche, dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'Amministrazione.

Si evidenzia che l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs 22/97 e s.m.i., non esonera codesta Società dall'acquisizione e dal rispetto di tutte le altre norme vigenti ed applicabili all'attività in questione, nonché all'ottenimento di nulla osta, concessioni, licenze e/o autorizzazioni di competenza di altri enti, necessari per l'esercizio dell'attività di smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi.

Il presente provvedimento impegna comunque il titolare all'osservanza di tutte le disposizioni e regolamenti in vigore e di futura emanazione che abbiano pertinenza con la procedura di gestione dei rifiuti.

Copia della presente autorizzazione, per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza viene trasmessa:

- Comune di Sassari
- Az. U.S.L. n.1 Sassari Presidio Multizonale di Prevenzione
- Assessorato alla Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna
- Titolare dell'operazione di recupero
- Ufficio Ragioneria

La Dirigente

D.ssa M. Antonietta Accolli

